



Tribunale di Roma
Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,

premesso che, con ricorso depositato in data 5 giugno 2015, la Costruzioni Edilizie S.r.l. chiedeva al Giudice del registro di Roma di «accertare e dichiarare il vizio di procedura consistente nel mancato corretto avvio del preavviso di avvio di procedura di cancellazione da parte del Conservatore del registro delle imprese e, per l'effetto, annullare l'iscrizione della cancellazione dell'8 luglio 2014, prot. n. 278732, della Costruzioni S.r.l. in liquidazione, comunque disponendo ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione della sopracitata iscrizione nel registro delle imprese; nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni legittimanti l'iscrizione della cancellazione al registro delle imprese dell'8 luglio 2014, prot. n. 278732, della Costruzioni S.r.l. in liquidazione e, comunque, l'effettiva persistenza del medesimo soggetto societario disponendo, ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione della sopracitata iscrizione nel registro delle imprese»;

premesso, ancora, che, a fondamento dell'istanza, la Costruzioni Edilizie S.r.l. rappresentava che: con determinazione prot. n. 278732 dell'8 luglio 2014, la Costruzioni S.r.l. in liquidazione veniva cancellata d'ufficio dal registro delle imprese atteso il mancato deposito dei bilanci di esercizio per tre anni dalla data della liquidazione; la ricorrente non riceveva il predetto provvedimento di cui apprendeva l'esistenza soltanto in seguito ad una comunicazione di un istituto di credito; con istanza dell'11 marzo 2015, la ricorrente si opponeva alla predetta cancellazione evidenziando, da una parte, di non aver mai ricevuto tale provvedimento e, dall'altra, che non era ancora conclusa la fase di liquidazione, dichiarandosi disponibile al deposito dei bilanci; con provvedimento n. 143180 del 24 aprile 2015, il Conservatore rigettava l'istanza ribadendo la legittimità del provvedimento di cancellazione; comunque, pur rispondendo al vero che la società non ha depositato gli ultimi bilanci, essa ha continuato ad essere titolare di rapporti giuridici ed ha continuato ad operare;



vista la nota trasmessa dall'ufficio del registro delle imprese;

considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2490 c.c., qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.;

considerato che la finalità della norma in argomento risiede nell'interesse, di natura pubblicistica, alla eliminazione di quelle società la cui inerzia costituisce sintomo di estinzione e, dunque, alla eliminazione di società non più da tempo operanti;

considerato che, il richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2490 c.c. al successivo art. 2495 c.c. (evidentemente al secondo comma) implica che, con la cancellazione dal registro delle imprese, si determini l'effetto estintivo della società;

ritenuto, infatti, proprio con riferimento a quanto previsto dall'art. 2495 c.c., che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio che dalla iscrizione della cessazione della società consegue l'effetto estintivo della società;

considerato che le medesime sezioni unite hanno poi precisato che "dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo" (cfr., Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070);

ritenuto che, sulla base delle conclusioni cui sono pervenute le sezioni unite della Corte di



cassazione, l'esistenza di un fenomeno successorio impedisce di ravvisare ogni possibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società, una volta determinatosi l'effetto estintivo di essa;

considerato nel caso di specie che, per come si evince dalla nota trasmessa dall'ufficio, la cancellazione ha avuto luogo a seguito dell'accertamento condotto sulle iscrizioni effettuate nel Registro Imprese sia dello stato di liquidazione decorrente dal 1980 sia del mancato deposito dei bilanci d'esercizio in fase di liquidazione (ultimo bilancio che risulta a tutt'oggi depositato è relativo all'esercizio 1997), e previo invio dei preavvisi di cancellazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al Registro delle Imprese, in data 14 febbraio 2014 (nota Prot. 53088 del 13/02/2014) con esito nel messaggio di mancata consegna: "l'utente non esiste" sia all'indirizzo della residenza del liquidatore Dott. Vito Vilella a tutt'oggi presente nel Registro Imprese (ove egli è risultato trasferito);

considerato, peraltro, che in questa sede a nulla rileva la doglianza svolta dalla parte relativa alla mancata comunicazione del provvedimento di cancellazione (comunicazione eseguita dall'ufficio mediante la pubblicazione permanente sul sito istituzionale in una pagina espressamente dedicata alla pubblicazione degli elenchi delle posizioni cancellate d'ufficio sia con l'art. 2490 cc. che con il DPR 247/04), in quanto la parte ha comunque avuto, proponendo opposizione avverso a tale provvedimento, conoscenza di esso ed è stata posta nelle condizioni di evidenziarne eventuali ragioni di illegittimità;

ritenuto che la rappresenta che la società, pur non avendo provveduto al regolare deposito al Registro Imprese dei bilanci d'esercizio negli ultimi tre anni, in realtà svolge e continua a esercitare una concreta e continua attività economica e peraltro è ancora proprietaria di immobili locati a terzi e che il mancato regolare deposito dei bilanci era stato causato dai gravi problemi di salute del professionista di fiducia che curava gli adempimenti societari e tributari;

considerato che l'attuale esercizio di attività imprenditoriale non rileva in questa sede proprio in conseguenza della natura latamente sanzionatoria della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2490 c.c. e della determinazione, secondo i principi sopra espressi, degli effetti sui rapporti in corso conseguenti all'estinzione dell'ente;

ritenuto, sotto altro profilo, che non è stata neppure allegata una impossibilità assoluta (tale non essendo lo stato di salute del professionista incaricato di curare gli adempimenti contabili) al deposito dei bilanci di liquidazione;



ritenuto, dunque, che il ricorso proposto dalla Costruzioni Edilizie S.r.l. deve essere integralmente rigettato;

p.q.m.

rigetta il ricorso proposto dalla Costruzioni Edilizie S.r.l.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 17 novembre 2015

**Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)**

IL CASO.it

